



Decisione/1932/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5795/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5795/TFNSVE/2025-2026, 5795 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. Cologna Calcio (matricola 951470) contro la società A.S.D. Mosciano Calcio (matricola 58812) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori: ● Casimirri Alessio, matricola 5691281; ● Casimirri Andrea, matricola 5664457;

In data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in euro 204,00 (duecentoquattro/00) per il calciatore Casimirri Alessio ed euro 227,00 (duecentoventisette/00) per il calciatore Casimirri Andrea, e così complessivamente euro 431,00 (quattrocentotrentuno/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.



All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 431,00 (quattrocentotrentuno/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai